

Sul motivo essenziale della controversia di Giacomo Lorenzoni contro l'ENEA.

La [sentenza n. 392/2019](#) della Corte dei Conti è sostanzialmente motivata da **assenze dal servizio** con cui il ricorrente avrebbe violato il comma 2 dell'art. 58 (Orario di lavoro) del [CCNL](#). il cui testo è *“I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.”*.

Tuttavia tali assenze dal servizio non esistono né potrebbero, e costituiscono quindi una **falsa rappresentazione della realtà di fatto**, poiché il rapporto di lavoro del ricorrente ha sempre avuto la sola seconda modalità di svolgimento tra le seguenti tre previste dal testé riportato comma 2:

- presenza in servizio,
- propria attività scientifica e tecnologica,
- altri incarichi;

essendo ciò coerente con il mutuamente voluto e consapevole non essere mai stati attribuiti servizi, ed il conseguente non essere mai potute sussistere nemmeno assenze o presenze in servizio, quali per esempio quelle riguardanti l'esercizio di un impianto materialmente esistente o più generalmente lo svolgimento di una funzione definita in specifici luoghi e periodi.

Infatti, fino dall'assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 18/06/1984, il lavoro del ricorrente è sempre stato costituito solamente dalla propria attività scientifica di ricercatore; documentata dall'invero non comune (per originalità, qualità e quantità, e quindi importanza) *curriculum* in https://www.giacomo.lorenzoni.name/doc/?var1=Curriculum_signed.pdf&var2=.pdf, e la quale è sempre stata autonoma ed indipendente in quanto tali sia l'individuazione dei compiti sia il loro svolgimento; poiché mai gli sono stati assegnati, né formalmente/ufficialmente né informalmente/ufficiosamente, servizi o incarichi (e quindi nemmeno obblighi di presenze in servizio) ulteriori all'enunciazione del primo tema di ricerca che gli fu assegnato (appositamente scritto e consegnato a mano dal preposto responsabile) alcuni giorni dopo l'inizio del rapporto di lavoro.

Una tale e tanto perdurante situazione è, anche da sola, una **prova certa** di sinallagmatica approvazione dello svolgimento della prestazione lavorativa e segnatamente del lungamente consolidato consenso dell'Enea all'esecuzione del contratto di lavoro.

Invero il ricorrente non ha mai violato il sinallagma contrattuale, poiché per tutti i 29 anni e 7 mesi di assunzione ha sempre svolto, con indefessa ed esclusiva dedizione, lo stesso lavoro di ricerca scientifica, sempre espletato con il medesimo comportamento che ha invece indotto ai suddetti erronei pronunciamenti contrari.

Infatti, tale stessa condotta è stata dall'Enea (più precisamente da sei suoi diversi responsabili allo scopo gerarchicamente preposti) approvato ufficialmente, mensilmente e senza

decurtazioni retributive, per 23 anni e 6 mesi (ossia dall'assunzione del 18/06/1984 al 31/12/2007), e senza decurtazioni retributive fino al 21/06/2012 quando ne è avvenuta la prima contestazione ufficiale comminando per la prima volta dieci giorni di sospensione lavorativa senza retribuzione, e proseguendo poi fino al licenziamento del 20/01/2014 senza che il ricorrente (in quanto sempre sussistite immutate le stesse condizioni dell'anzidetta approvazione dell'Enea perdurata 23 anni e 6 mesi) avesse altre possibilità oltre quella di essere licenziato o di versare all'Enea un pagamento di oltre 120 000,00 euro che era ovviamente inaccettabile sia per la sbalorditiva esorbitanza sia e soprattutto in quanto iniquo ripagare un'attività lavorativa assidua e proficua realizzata al prezzo di abnegazione costante e rara.

Roma 21/04/2024

Dott. Ing. Giacomo Lorenzoni

website: <https://www.giacomo.lorenzoni.name/>

email: info@giacomo.lorenzoni.name

PEC: info@pec.giacomo.lorenzoni.name